

N. 02588/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04209/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2014, proposto da:

TRE C PUBBLICITA' S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Alessio Pica e Giuseppe Scavuzzo, con i quali è elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Scavuzzo in Roma, via Germanico, n. 24;

***contro***

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Baroni e Antonio Ciavarella, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II, n. 2023/2014, resa tra le parti, concernente rimozione previa diffida di impianti pubblicitari qualificati nella nuova banca dati di tipo c.d. "senza scheda" ivi compresi quelli del "circuito culturale e spettacolo";

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Scavuzzo e Rossi, per dichiarata delega degli avvocati Ciavarella e Barone;

Visto l'atto depositato in data 14 giugno 2014, con cui la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello sulla sospensiva;

Considerato che ciò determina l'improcedibilità dell'appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara improcedibile l'appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)